

STATUTI E REGOLAMENTI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ECCLESIALE

Presentazione

Sono raccolti in questo fascicolo gli statuti e i regolamenti degli organismi di partecipazione ecclesiale nella nostra diocesi, iniziando con gli statuti del **Consiglio presbiterale** e del **Consiglio pastorale diocesano**, già in vigore da qualche anno. Essi infatti sono stati approvati e promulgati dal Vescovo l'8 settembre 1999, con la nota introduttiva che viene qui riportata, e che rappresenta un autorevole richiamo al valore e al significato della partecipazione nella chiesa, e in particolare nella chiesa diocesana.

Si presentano invece profondamente rinnovati i regolamenti del **Consiglio pastorale vicariale** e del **Consiglio pastorale parrocchiale**, e lo statuto del **Consiglio parrocchiale per gli affari economici**, che sono pure stati approvati dal Vescovo (con il contributo di proposta e di verifica dei due Consigli diocesani, pastorale e presbiterale) e vanno quindi ritenuti ora obbliganti per tutta la diocesi, con le seguenti precisazioni e indicazioni:

- 1) L'applicazione integrale dei nuovi regolamenti e statuti dei Consigli pastorali vicariali e parrocchiali, e dei Consigli parrocchiali per gli affari economici è obbligatoria *al momento della scadenza naturale e del conseguente rinnovo degli organismi attualmente in carica*. Fino a tale scadenza quindi restano in vigore i precedenti statuti; ma dal momento che i nuovi testi presentano una ricca serie di indicazioni pastorali riguardanti l'identità e lo stile ecclesiale dei Consigli, sarà bene che ciascuno di essi rifletta sulla possibilità di *riarticolare progressivamente il proprio cammino nello spirito proposto da queste linee*.
- 2) Questi testi infatti sono stati riscritti per adeguare gli aspetti strutturali e funzionali della partecipazione ai continui mutamenti della vita ecclesiale, ma anche con la volontà di recepire il cammino compiuto dalla nostra chiesa diocesana nella progressiva attuazione del 25° Sinodo, a partire dall'esperienza concreta delle comunità cristiane e dai documenti che hanno cercato di riconoscerla e di orientarla. La stessa scelta, in alcuni casi, di usare il termine “*regolamento*” (che sottolinea il valore di orientamento di vita) in luogo di “*statuto*” (che sottolinea il carattere più propriamente giuridico) dice questa volontà di animare gli aspetti strutturali degli organismi con la tensione e gli atteggiamenti propri della comunione e della missione ecclesiali, che non possono certo essere attuati per legge ma sono frutto di un continuo impegno di conversione, sorretto dallo Spirito.

Per questo motivo ci auguriamo e chiediamo al Signore che la presentazione di questi regolamenti e statuti diventi occasione per rinnovare e rinsaldare la partecipazione ecclesiale nella nostra diocesi, nei vicariati, nelle unità pastorali e nelle parrocchie, perché crescano fra noi la comunione e la corresponsabilità, a servizio del Vangelo e dell'uomo.

Vicenza, 12 luglio 2001

Il Vicario Generale
Mons.Piero Lanzarini

PROMULGAZIONE DEI NUOVI STATUTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE E DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano con la partecipazione all' Assemblea conclusiva del Convegno ecclesiale diocesano hanno terminato il loro mandato quinquennale. Nei mesi di ottobre e novembre si procederà dunque al rinnovo di questi due organismi collegiali, che esprimono, sia pure in modi diversi, la corresponsabilità con il Vescovo rispettivamente dei presbiteri e di tutto il popolo di Dio.

A dieci anni dal Sinodo diocesano sentiamo ancora come obiettivo fondamentale per la nostra Chiesa la promozione di una autentica corresponsabilità.

L'esigenza della corresponsabilità, infatti, non nasce da motivazioni sociologiche, quali l'applicazione all'interno della chiesa del principio "democratico", che si è affermato nell'ambito della società civile, ma dipende dalla natura profonda della Chiesa, che il Concilio Vaticano II ha presentato come "comunione dei fedeli": «Poiché la Chiesa è comunione, deve esserci partecipazione e corresponsabilità in tutti i suoi gradi» (Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985). Il principio della corresponsabilità traduce pertanto nella vita concreta della Chiesa la sua struttura, in cui è presente Cristo capo e allo stesso tempo lo Spirito Santo agisce in ogni fedele.

Promuovere la corresponsabilità non significa negare l'esistenza nella chiesa del ministero dei pastori, i quali hanno il compito di guidare la comunità in nome di Cristo, ma riconoscere che tutti i fedeli, in forza del battesimo, sono responsabili, ciascuno per la propria parte, della missione della Chiesa e devono aiutare i pastori nell'esercizio dell'autorità. Tutti i fedeli, infatti, hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo e possono contribuire grandemente a riconoscere la volontà di Dio sulla Chiesa. La corresponsabilità pertanto non riguarda l'esercizio di un potere umano, ma un'opera di discernimento comunitario per individuare le vie che lo Spirito indica alla Chiesa e per far maturare attorno ad esse il consenso e l'unità dei fedeli.

L'attività del "consigliare" è una forma emblematica di corresponsabilità: con un dialogo paziente e in un clima di preghiera e di ascolto dello Spirito, i fedeli contribuiscono a far maturare quelle decisioni che i pastori propongono alla comunità con l'autorità che viene loro da Cristo capo. Questa maturazione condivisa inoltre prepara il terreno ad una recezione consapevole di quanto viene autorevolmente proposto dai pastori.

Nella Chiesa la corresponsabilità si attua in forme diverse a seconda dei vari ambiti.

Nella Chiesa particolare (la Diocesi) una specifica relazione lega il Vescovo ai presbiteri, partecipi, sia pure in grado subordinato, dello stesso sacerdozio ministeriale. La corresponsabilità dei presbiteri con il Vescovo si fonda pertanto sul sacramento dell'Ordine e comporta una vera partecipazione della sua potestà di governo.

Il sacerdozio comune dei fedeli, che si radica nel battesimo, costituisce il fondamento della corresponsabilità con il Vescovo e i presbiteri da parte degli altri fedeli: laici, diaconi, fedeli nella vita consacrata.

Queste diverse forme di corresponsabilità trovano espressione rispettivamente nel Consiglio presbiterale e nel Consiglio pastorale diocesano.

In vista del rinnovo dei due consigli diocesani, accolgo volentieri le proposte di modifica dei rispettivi statuti, elaborate dai consigli stessi nelle ultime sedute. Tali proposte intendono migliorare la loro rappresentatività e rendere più efficace ed incisiva la loro attività.

Per quanto riguarda il Consiglio presbiterale il nuovo statuto riduce notevolmente il numero dei membri, permettendo una più facile e incisiva collaborazione dei presbiteri con il Vescovo nel governo della Diocesi. Il nuovo sistema di elezione dei membri da parte del presbiterio secondo le zone e per gruppi di classi di ordinazione garantirà una migliore rappresentatività, affinché il Consiglio presbiterale esprima la ricchezza delle diverse sensibilità ed esperienze.

Non meno significative le innovazioni relative al Consiglio pastorale diocesano: tra le altre novità segnalo la presenza di dieci laici scelti per rappresentare le nuove forme di ministerialità laicale e l'inserimento, per la prima volta, di due immigrati, designati dai centri pastorali operanti in Diocesi.

Promulgando i nuovi statuti auspico che il rinnovo del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale diocesano segni una nuova più intensa stagione di partecipazione e di corresponsabilità nella nostra Chiesa vicentina.

Vicenza, 8 settembre 1999

Natività della Beata Vergine Maria

**+ Pietro Nonis
Vescovo**

CONSIGLIO PRESBITERALE

STATUTO

Costituzione e compiti

1. Il Consiglio presbiterale, costituito nella Diocesi di Vicenza a norma del can. 495 § 1 del Codice di Diritto Canonico, è l'organismo che esprime la collaborazione del presbiterio diocesano al governo pastorale della Diocesi, offrendo al Vescovo il contributo del suo consiglio al fine di provvedere al bene della Chiesa particolare.
2. Il Consiglio presbiterale è formato da presbiteri che rappresentano l'intero presbiterio ed è segno e strumento di comunione dei presbiteri tra loro e con il Vescovo nella comune partecipazione al ministero sacerdotale.
3. Il contributo specifico del Consiglio presbiterale al governo della Diocesi si attua attraverso la funzione consultiva: interviene pertanto nella elaborazione delle scelte pastorali e delle decisioni di governo manifestando al Vescovo pareri motivati sui diversi problemi della vita diocesana, che vengono sottoposti alla sua riflessione. Il Vescovo, oltre ai casi previsti dal diritto¹, lo interpella nelle questioni di maggiore importanza (can. 500 § 2). Non sono di competenza del Consiglio presbiterale le questioni relative allo stato delle singole persone fisiche e quelle relative alle nomine e ai trasferimenti.
4. Oltre che dalle norme del diritto universale (cann. 495-501) il Consiglio presbiterale è retto dalle norme del presente Statuto (can. 496).

Composizione

5. Il Consiglio presbiterale è composto dai seguenti membri così ripartiti (can. 497):
 - venti presbiteri eletti dal presbiterio: otto in rappresentanza delle zone pastorali in cui è suddivisa la diocesi; dodici in rappresentanza delle classi di ordinazione;
 - due presbiteri religiosi in rappresentanza dei religiosi presenti e operanti in Diocesi;
 - cinque membri “ratione officii”: il Rettore del Seminario, il Direttore dell’Ufficio per il coordinamento della pastorale, il Delegato della formazione permanente del clero, il Delegato per il diaconato permanente e il presbitero scelto dal Vescovo per le funzioni di segretario del Consiglio;
 - alcuni presbiteri scelti dal Vescovo fino ad un massimo di sei.
6. Il Vicario generale e i Vicari episcopali, in quanto partecipano direttamente della potestà ordinaria del Vescovo, prendono parte ai lavori del Consiglio presbiterale con diritto di parola, ma si astengono dalle votazioni.
7. Non può essere eletto chi abbia già fatto parte del Consiglio per i due mandati precedenti consecutivi.
8. Le norme relative alle modalità di elezione sono definite dall'apposito regolamento allegato allo Statuto.

Funzionamento

9. Presidente del Consiglio presbiterale è il Vescovo. Spetta a lui approvarne l'ordine del giorno, presiedere le riunioni, approvare e adottare le conclusioni e le proposte.

¹ I casi previsti dal Codice di Diritto Canonico sono i seguenti: *indizione del Sinodo diocesano (can. 461 § 1), eruzione e soppressione di parrocchie (can. 515 § 2); destinazione di offerte date dai fedeli in occasione di atti di culto e per la rimunerazione dei sacerdoti (can. 531); costituzione del Consiglio pastorale parrocchiale (can. 536 § 1); edificazione di nuove chiese (can. 1215 § 2); riduzione di una chiesa ad uso profano (can. 1222 § 2); imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette all'autorità del Vescovo (can. 1263).*

10. Il Consiglio presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno; può essere convocato quando il Vescovo lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei membri.
11. Le riunioni sono valide se sono presenti i due terzi dei membri. La partecipazione è personale e non è ammessa la delega. Per la validità delle votazioni è necessaria la maggioranza semplice dei presenti.
12. Vengono trattati solo gli argomenti previsti dall'ordine del giorno. Singoli presbiteri o gruppi di presbiteri possono presentare alla Segreteria la richiesta di trattazione di determinati argomenti, che verranno posti in discussione previo consenso del Vescovo.
13. Per preparare la discussione su problemi particolari possono essere costituiti gruppi di studio, ai quali potranno prendere parte anche esperti non appartenenti al Consiglio.

Organismi

14. La Segreteria ha il compito di organizzare i lavori del Consiglio, curandone la preparazione sulla base degli argomenti dell'o.d.g. approvato dal Vescovo. E' composta dal Moderatore, dal Segretario e da tre membri eletti dal Consiglio.
15. Il Moderatore, che viene scelto dal Vescovo tra i membri del Consiglio, ha il compito di convocare il Consiglio su mandato del Vescovo; moderare le sedute del Consiglio; presiedere le riunioni della Segreteria qualora il Vescovo non sia presente; presentare al Vescovo le conclusioni del Consiglio sulle questioni discusse; curare il collegamento con gli altri organismi diocesani.
16. Il Segretario, nominato dal Vescovo, ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio; provvedere all'invio delle convocazioni; tenere l'archivio; informare il presbiterio e la Diocesi dell'attività del Consiglio attraverso appositi comunicati.

Durata e cessazione

17. Il Consiglio presbiterale viene rinnovato ogni quattro anni. Vacante la sede episcopale, il Consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti vengono assunti dal Collegio dei consultori (can. 501 § 2).
18. I membri eletti dal presbiterio non decadono in caso di trasferimento, ma solo per rinuncia: in questo caso subentra il primo dei non eletti. I membri "ratione officii" invece decadono se lasciano l'ufficio per il quale sono stati nominati e vengono sostituiti da coloro che subentrano nell'incarico. Decade dal Consiglio chi risulta assente tre volte consecutive senza darne giustificazione alla segreteria.

Rapporti con gli altri organismi diocesani e con il presbiterio

19. Il Consiglio presbiterale cura un particolare rapporto di collaborazione con il Consiglio pastorale diocesano, che esprime la partecipazione alla missione della Chiesa del popolo di Dio nei diversi ministeri e stati di vita. Il compito di promuovere e coordinare tale collaborazione spetta al Moderatore, con l'aiuto del Segretario. Essa si attua in particolare attraverso riunioni congiunte delle segreterie (almeno una volta all'anno) e con sedute comuni dei due consigli su problemi specifici.
20. Il Consiglio presbiterale, in quanto strumento di comunione del presbiterio, è luogo di promozione e di verifica dell'attività di formazione permanente del clero, in collaborazione con l'apposita Commissione diocesana.
21. Per poter esprimere la collaborazione dei presbiteri al governo della Diocesi, il Consiglio presbiterale promuove un rapporto di ascolto e dialogo con l'intero presbiterio. A tal fine si terrà almeno una volta all'anno una consultazione dei presbiteri vicariali, con la partecipazione di un membro del Consiglio presbiterale, per raccogliere indicazioni e suggerimenti. Periodicamente verrà organizzata a cura del Consiglio presbiterale un'assemblea del presbiterio diocesano per dare modo a tutti i presbiteri di poter esprimersi sulla vita diocesana e i problemi del clero, fornendo indicazioni e orientamenti per l'attività del Consiglio stesso.

Regolamento per la elezione dei membri del Consiglio Presbiterale

Elezione di otto rappresentanti delle zone pastorali e dei presbiteri del seminario e degli uffici diocesani

1. *Otto membri del Consiglio presbiterale vengono eletti dai presbiteri riuniti in assemblea suddivisi secondo le seguenti zone pastorali:*
1) Vicenza (zone 1 - 2 -3 - 4; Seminario, Uffici diocesani, Capitolo della Cattedrale);
2) Arsiero, Malo, Schio;
3) Bassano, Marostica, Rosà;
4) Montecchio Maggiore, Valdagno, Valle del Chiampo;
5) Cologna, Lonigo, Montecchia di Crosara, Noventa, S. Bonifacio;
6) Camisano, Riviera Berica, Fontaniva, Piazzola, Colli Berici;
7) Castelnovo, Dueville, Sandrigo.

Ogni assemblea elegge un rappresentante, fatta eccezione della zona 1, che data la consistenza numerica, elegge due rappresentanti.

Hanno diritto di voto attivo e passivo in tali assemblee:

- a) tutti i presbiteri incardinati nella Diocesi;
- b) i presbiteri secolari non incardinati che hanno il domicilio in Diocesi e vi svolgono un ministero stabile affidato dal Vescovo;
- c) i presbiteri membri di istituti religiosi e società di vita apostolica che hanno domicilio in Diocesi e vi svolgono un ministero stabile affidato dal Vescovo.

La convocazione per tali assemblee viene fatta dal Vescovo con lettera personale ai singoli presbiteri.

2. *Le assemblee sono presiedute da un Delegato del Vescovo, il quale provvederà alla nomina tra i votanti di due scrutatori per lo spoglio delle schede, che avrà luogo subito dopo la votazione.*
3. *Per la validità delle assemblee è necessaria la presenza in prima convocazione dei 2/3 degli aventi diritto. In seconda convocazione, che può essere fatta anche mezz'ora dopo la prima, è sufficiente la presenza della metà più uno. Gli assenti giustificati non sono calcolati ai fini del quorum richiesto per la validità dell'assemblea. La giustificazione va presentata, anche telefonicamente, al Vicario foraneo.*
4. *Se non si raggiunge in prima e in seconda convocazione la presenza prescritta, l'assemblea viene riconvocata per iscritto entro otto giorni.*
5. *L'elezione si svolge attraverso un doppio turno: i dieci più votati nella prima votazione entrano a formare la lista per l'elezione del rappresentante.*
6. *Il voto, segreto e personale, è espresso per iscritto mediante una scheda. Non è ammessa la delega. Ogni elettore ha diritto di indicare tre preferenze al primo turno; una nel secondo.*

Elezione di dodici membri in rappresentanza delle classi di ordinazione

7. *Dodici membri del Consiglio presbiterale sono eletti in base alle classi di ordinazione. Ogni gruppo, formato da cinque classi di ordinazione (con eccezione delle classi più anziane, che costituiscono un unico gruppo elettorale)², elegge un membro del Consiglio.*
Per questa elezione hanno diritto di voto i presbiteri incardinati in Diocesi. Coloro che risiedono fuori Diocesi ("fidei donum" ed altri) hanno diritto di voto solamente attivo.

² Il presbiterio viene diviso per classi di ordinazione nei seguenti gruppi elettorali: 1999-1995; 1994-1990; 1989-1985; 1984-1980; 1979-1975; 1974-1970; 1969-1965; 1964-1960; 1959-1955; 1954-1950; 1949-1945; 1944-1932.

8. *L'elezione viene fatta su scheda inviata ai singoli presbiteri con la convocazione dell'assemblea per zona. La scheda verrà ritirata in occasione delle assemblee di zona oppure consegnata all'Ufficio per il coordinamento della pastorale entro il termine stabilito.*
9. *Per ogni gruppo si procederà a formare una lista con un nominativo indicato da ciascuna classe di ordinazione. Ogni elettore ha diritto di indicare due preferenze. Lo spoglio delle schede verrà curato dalla Segreteria del Consiglio presbiterale uscente.*
10. *Nel caso un presbitero venga eletto sia in rappresentanza di una zona che di un gruppo di classi, gli subentrerà come rappresentante della zona il primo dei non eletti nell'assemblea zonale.*

Elezioni di due rappresentanti dei presbiteri religiosi

11. *I presbiteri religiosi o appartenenti a società di vita apostolica residenti ed operanti in Diocesi si riuniscono in assemblea per eleggere due rappresentanti nel Consiglio presbiterale.*

La convocazione viene fatta attraverso le comunità presenti in Diocesi dalla Segreteria diocesana del CISM.

Il voto segreto e personale viene espresso attraverso una scheda. Non è ammessa la delega. Ogni elettore ha diritto di indicare due preferenze.

Norma generale

12. *Spetta alla Segreteria del Consiglio presbiterale uscente predisporre le operazioni di voto per le diverse assemblee preparando le liste degli aventi diritto al voto e le schede per le votazioni.*

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

STATUTO

Costituzione e compiti

1. Il Consiglio pastorale diocesano, è segno e strumento della comune partecipazione alla missione della Chiesa particolare di tutti i fedeli nella diversità degli stati di vita, dei carismi e dei ministeri. In esso si manifesta la «pluriformità» e l'unità della vita ecclesiale attorno al ministero del Vescovo fondate sul sacerdozio battesimal comune a tutti i fedeli.
2. Il Consiglio pastorale diocesano, costituito nella Diocesi di Vicenza a norma del can. 511 del Codice di Diritto Canonico, è formato da fedeli in piena comunione con la Chiesa laici, ministri sacri e membri degli istituti di vita consacrata.
3. E' compito del Consiglio pastorale diocesano studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda la vita pastorale della Diocesi, offrendo al Vescovo elementi utili per formulare le indicazioni e gli orientamenti necessari al bene del popolo di Dio, che gli è affidato.
4. Oltre che dalle norme del diritto universale (cann. 511-514) il Consiglio pastorale diocesano è retto dalle norme del presente Statuto (can. 513 § 1).

Composizione

5. Il Consiglio pastorale diocesano è composto da:
 - un rappresentante laico eletto in ogni vicariato con popolazione al di sotto dei quarantamila abitanti e due rappresentanti laici eletti da ogni vicariato con popolazione superiore;
 - nove laici in rappresentanza delle aggregazioni laicali presenti nella Consulta diocesana;
 - dieci laici in rappresentanza delle forme di ministerialità laicali avviate in diocesi, con particolare attenzione alla dimensione missionaria, designati dai responsabili degli uffici pastorali diocesani;
 - due immigrati scelti nei centri pastorali per immigrati, operanti in Diocesi;
 - quattordici presbiteri scelti come segue: sette vicari foranei designati uno per ogni zona pastorale dagli altri vicari; sette presbiteri eletti uno per ogni zona pastorale;
 - tre religiosi, in rappresentanza dei religiosi presenti in diocesi;
 - cinque religiose, in rappresentanza delle religiose presenti in diocesi;
 - un rappresentante degli istituti secolari;
 - un diacono permanente;
 - quattro membri "ex officio" (il Direttore dell'ufficio per il coordinamento della pastorale, il Delegato vescovile per il laicato, il Rettore del Seminario, il Segretario del Consiglio);
 - altri fedeli (fino a sei) nominati dal Vescovo.
6. In relazione ai temi trattati, sono di volta in volta invitati a partecipare alle sedute del Consiglio i responsabili degli uffici pastorali interessati. Potranno essere invitati anche altri esperti, che per le loro competenze siano in grado di offrire uno specifico contributo.
7. Le norme relative alle modalità di elezione sono definite dal regolamento allegato allo Statuto.

Funzionamento

8. E' dovere di ciascun membro del Consiglio pastorale diocesano partecipare fedelmente e attivamente alle riunioni.
Chi senza giustificazione, comunicata alla segreteria, risulta assente delle riunioni per tre volte in un anno, decade dall'incarico.
9. Spetta al Vescovo convocare il Consiglio Pastorale, presiederne le riunioni, approvare l'ordine del giorno predisposto dalla Segreteria e le conclusioni operative a cui il Consiglio perviene.

10. Nelle riunioni si esaminano i temi previsti nell'ordine del giorno. Previa approvazione del Vescovo possono essere trattati anche argomenti in precedenza proposti alla Segreteria dai consiglieri, dai Consigli pastorali vicariali, dagli uffici diocesani, dalle aggregazioni laicali.
11. Il Consiglio presenta al Vescovo, come proprio contributo sui singoli temi discussi, le indicazioni e gli orientamenti che sono stati approvati dalla maggioranza semplice dei presenti.
12. Il Consiglio pastorale diocesano può nominare gruppi dì studio per l'approfondimento di problemi e situazioni pastorali particolari.
13. Il Consiglio pastorale diocesano cura un particolare rapporto di collaborazione con il Consiglio presbiterale, che attua attraverso riunioni congiunte delle Segreterie (almeno una volta all'anno) e con sedute comuni dei due Consigli su problemi specifici. Il compito di promuovere e coordinare tale collaborazione spetta al Moderatore, con l'aiuto del Segretario.
14. Il Consiglio pastorale diocesano all'inizio del suo mandato consulta i Consigli pastorali vicariali per avere indicazioni sui temi da trattare.
Ogni anno il Consiglio pastorale diocesano indica ai Consigli pastorali vicariali un tema pastorale di rilevanza diocesana, perché ne facciano oggetto di riflessione.
E' compito del Consiglio pastorale diocesano convocare l'assemblea dei Consigli Pastorali vicariali e dei responsabili delle aggregazioni laicali per la presentazione del Piano Pastorale diocesano.

Organismi

15. L'attività del Consiglio è coordinata dalla Segreteria, composta dal Moderatore, dal Segretario, dal Direttore dell'Ufficio per il coordinamento della pastorale e da sei membri eletti dal Consiglio, di cui quattro laici, un membro di un istituto di vita consacrata e un presbitero.
16. La Segreteria ha i seguenti compiti: preparare l'ordine del giorno da proporre al Vescovo; preparare le sedute del Consiglio avvalendosi della collaborazione degli uffici pastorali della Diocesi; tenere i collegamenti con gli altri organismi diocesani, in particolare con il Consiglio presbiterale e con la Consulta delle aggregazioni laicali.
17. Il Moderatore è nominato dal Vescovo tra i membri del Consiglio e ha il compito di dirigerne i lavori.
18. Il Segretario è nominato dal Vescovo e ha il compito di provvedere a tutto ciò che è necessario per il funzionamento del Consiglio, curando in particolare la redazione dei verbali e l'informazione alla Diocesi attraverso appositi comunicati.
19. L'attuazione delle linee pastorali elaborate dai Consigli presbiterale e pastorale diocesano e approvate dal Vescovo spetta all'Ufficio per il coordinamento della pastorale.

Durata e cessazione

20. Il Consiglio pastorale diocesano viene rinnovato ogni quattro anni. Cessa quando la sede episcopale diviene vacante (can. 513 § 2).
21. Qualora un membro del Consiglio pastorale diocesano non possa più rappresentare coloro che lo hanno eletto, viene sostituito con nuova designazione.

I presbiteri eletti nelle zone pastorali rimangono in carica anche in caso di trasferimento e, in caso di rinuncia, vengono sostituiti dal primo dei non eletti nella zona.

I membri "ratione officii" decadono se lasciano l'ufficio per il quale sono stati nominati e vengono sostituiti da chi subentra nell'incarico.

Regolamento per le elezioni

1. *La designazione dei laici in rappresentanza dei vicariati è fatta dal Consiglio pastorale vicariale, con scheda apposita nella medesima assemblea vicariale in cui viene scelta la terna di parroci da presentare al Vescovo per la nomina del Vicario foraneo. Valgono quindi le norme date per detta assemblea vicariale. Ciascun elettore esprime due preferenze. Risulta eletto chi ottiene in prima votazione il 50 per cento dei voti; in seconda votazione chi ottiene la maggioranza relativa.*
2. *Gli altri membri eletti vengono designati secondo le modalità stabilite dai relativi organismi diocesani.*
3. *Sette presbiteri vengono designati dalle assemblee di zona convocate per l'elezione dei rappresentanti al Consiglio presbiterale. Viene eletto nel Consiglio pastorale diocesano il secondo eletto di ciascuna assemblea.*
4. *I membri della Segreteria eletti dal Consiglio, vengono scelti mediante votazione, in cui ogni consigliere esprime quattro preferenze: due per i laici, una per i membri degli istituti di vita consacrata e una per i presbiteri.*

REGOLAMENTO del CONSIGLIO PASTORALE VICIALE

Premessa

L'istituzione dei **Consigli pastorali vicariali** (CPV) nella diocesi di Vicenza, pur non rientrando nella normativa canonica generale, è legata alla scelta pastorale del 25° *Sinodo diocesano* (v.*Documento conclusivo*, nn.73-74), secondo il quale il vicariato costituisce un momento importante per la crescita della comunione e della missionarietà della chiesa locale, anche per adeguarsi ai nuovi assetti territoriali che pongono nuovi problemi e chiedono nuove risposte.

Il vicariato infatti, oltre ad essere luogo primario di fraternità per i preti di una stessa zona, contribuisce alla comunione e alla missione ecclesiali, perché favorisce il legame con la chiesa diocesana, nel rispetto delle diversità locali; individua linee comuni di azione pastorale; apre al dialogo e alla collaborazione con le parrocchie vicine; rende più concreto e produttivo il rapporto con il territorio; e offre servizi condivisi a sostegno dell'attività comune, in una logica di comunicazione e di corresponsabilità. Lo sviluppo in diocesi delle unità pastorali (u.p.) chiede però di ripensare l'identità del vicariato come *un insieme di parrocchie e di u.p..* Di conseguenza le proposte vicariali dovranno sempre più chiaramente assumere un carattere di "sussidiarietà", che tenga conto delle attività unitarie sviluppate nelle u.p., e le integri con ciò che non risulta possibile alle comunità locali.

La struttura e il funzionamento del CPV vanno ordinati in analogia a quanto il *Codice di Diritto Canonico* stabilisce per altri simili organismi di partecipazione, e in attuazione degli orientamenti e delle norme del 25° *Sinodo diocesano* (v.*Documento conclusivo*, alla voce "Vicariato" e "Vicario Foraneo" dell'*Indice pastorale*, pag.168), e delle successive indicazioni pastorali, maturate progressivamente nel cammino della chiesa diocesana (v.in particolare "*Unità pastorali in cammino*", pp.55-56, n.16; e "*Laici e ministeri ecclesiali*").

Il presente regolamento risponde alle disposizioni citate, e quindi va ritenuto obbligante per i vicariati foranei della diocesi di Vicenza, con i dovuti adeguamenti locali. *Il Vicariato urbano della città di Vicenza, a motivo della sua specificità e complessità, è regolato da norme organizzative proprie (approvate dal Vescovo), che andranno però applicate nel quadro dei criteri funzionali e pastorali contenuti nel presente regolamento.*

Costituzione e compiti

1. In ogni vicariato va costituito il CPV, allo scopo di favorire la comunione tra le parrocchie e le u.p., tra i presbiteri, i consacrati e i laici, e per promuovere una più efficace azione pastorale.
2. Le indicazioni pastorali elaborate dal CPV hanno un carattere consultivo (fatta eccezione per quanto indicato al successivo n.3.7), perchè -pur essendo normalmente dichiarate con una votazione- non sono fondate sulla semplice formazione di una maggioranza, ma esprimono l'impegno del discernimento spirituale e comunitario che deve guidare la vita della chiesa, con il contributo proprio di ogni vocazioni e ministero (v."*Laici e ministeri ecclesiali*", n.23/2°). Per questo l'attività del CPV va accompagnata e illuminata con la preghiera e con l'ascolto della Parola di Dio.
Le indicazioni espresse dal CPV devono comunque essere ritenute moralmente vincolanti, specialmente, quando sono espresse all'unanimità.
3. Nel contesto di comunione e corresponsabilità fra parrocchie definito sopra, i **compiti** del CPV possono essere così indicati:
 - 3.1. Il compito fondamentale del CPV è *promuovere la crescita della cultura di comunione*, aiutando le parrocchie a maturare la mentalità e la prassi proprie di una comunità aperta alla collaborazione e alla condivisione dei problemi e delle risorse, anche come preparazione remota e diffusa allo sviluppo delle u.p..
 - 3.2. Spetta per primo al CPV *recepire e studiare con attenzione gli orientamenti pastorali definiti dalla diocesi*, allo scopo di individuare le priorità e le proposte operative che risultano più coerenti con la situazione locale.

Per sviluppare la riflessione sugli orientamenti diocesani, e sui temi teologici e pastorali ad essi collegati, o su altri temi e problemi pastorali ritenuti importanti, il CPV può convocare l'*assemblea dei Consigli pastorali parrocchiali* (CPP) o anche *incontri di studio* aperti a tutti.

3.3. Il CPV ha il compito di *promuovere un'azione pastorale comune nei confronti delle realtà del territorio che hanno dimensioni sovraparrocchiali*, e in particolare verso la scuola e il mondo del lavoro. In alcuni casi e di fronte a problemi di portata generale, il CPV può anche avviare un dialogo con gli organismi civili del territorio, nel pieno rispetto della diversità di àmbiti e di competenze.

3.4. Il CPV è impegnato a *valorizzare e ad armonizzare le aggregazioni laicali ecclesiali e le comunità religiose* che svolgono attività pastorali e formative in àmbito vicariale.

3.5. E' pure compito del CPV *programmare iniziative e itinerari formativi*, a sostegno di attività e àmbiti pastorali che hanno la loro sede ordinaria nelle parrocchie e nelle u.p.. Come esempio si possono indicare i corsi-base per catechisti e operatori pastorali; gli itinerari di fede per i fidanzati che si preparano al matrimonio, le proposte di formazione socio-politica e al volontariato, e soprattutto le iniziative di promozione dei ministeri laicali (cfr "Laici e ministeri ecclesiali", nn.28-30, 32-33, 38-39).

3.6. Il CPV *verificherà periodicamente l'effettiva attuazione* di quanto viene insieme stabilito, cercando il coinvolgimento di tutte le parrocchie, delle aggregazioni laicali e delle comunità religiose.

3.7. Nelle modalità previste dalle norme allegate, il CPV ha il compito di

- *designare tre parroci del vicariato, fra i quali il Vescovo nominerà il Vicario foraneo;*
- *eleggere il Pro-Vicario;*
- *eleggere i propri rappresentanti al Consiglio Pastorale Diocesano (CPD).*

3.8. Il CPV favorisce e promuove la comunione con la diocesi e gli organismi diocesani, soprattutto attraverso il rapporto organico con il CPD (v.Statuto CPD, n.14). A tale scopo il rappresentante del vicariato nel CPD avrà ordinariamente lo spazio necessario per comunicare gli argomenti discussi o da discutere in diocesi. Il CPV valuterà l'opportunità di qualche approfondimento circa tali argomenti, e ne farà oggetto di riflessione quando ciò sia esplicitamente chiesto dal CPD.

Su indicazione dello stesso CPD, che ne fissa il tema e le modalità di svolgimento, il CPV organizza periodicamente l'assemblea vicariale, per trattare questioni di particolare rilevanza per la vita diocesana. L'assemblea vicariale è composta dai membri del CPV, da 2-3 laici in rappresentanza di ciascuna parrocchia, e dai rappresentanti di tutte le comunità religiose e di tutte le aggregazioni laicali ecclesiali presenti nel vicariato.

Composizione

4. Il CPV è composto:

- da tutti i presbiteri e i diaconi che svolgono all'interno del vicariato un compito pastorale affidato loro dal Vescovo;
- da un rappresentante laico per ciascuna parrocchia, eletto dal rispettivo CPP. Le parrocchie con più di 1.500 abitanti possono eleggere due rappresentanti. Potrà essere valutata localmente l'opportunità di far rappresentare le u.p. da uno o due laici, membri dell'organismo unitario di partecipazione (v. *Regolamento dei CPP*, nn.20-21) e da esso nominati, purchè sia garantita la comunicazione fra il vicariato e le singole parrocchie;
- da non più di tre religiose in rappresentanza dei vari tipi di servizio pastorale esercitati nel vicariato, e da almeno un religioso in rappresentanza delle comunità maschili esistenti nel territorio vicariale;
- dai rappresentanti dei diversi settori di attività pastorale (evangelizzazione e catechesi, liturgia, carità e missionarietà, con particolare attenzione al mondo della scuola e del lavoro); e dai rappresentanti delle aggregazioni laicali ecclesiali che operano in modo significativo in àmbito vicariale, offrendo un servizio reale nei settori della formazione o dell'azione pastorale. Queste forme di rappresentanza dovranno comunque risultare adeguate (anche circa la quantità) alla situazione reale di ogni vicariato. In caso di dubbio sulla opportunità che un gruppo o movimento abbia un suo rappresentante nel CPV, decide la Segreteria

5. Nella elezione dei rappresentanti si osservino sostanzialmente le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico (cann.119, 164-179).

Funzionamento

6. Il CPV si riunisce almeno quattro volte all'anno in sessione ordinaria: Può essere riunito in sessione straordinaria qualora il Vicario foraneo lo ritenga opportuno o lo chieda un quarto dei membri. Nel determinare la scadenza delle riunioni si tenga comunque conto anche delle esigenze di incontro delle u.p., assicurando le alternanze di tempi e di azione che favoriscono un'espressione serena dei diversi organismi di partecipazione.
7. Le riunioni sono valide se almeno la metà più uno degli aventi diritto è presente. In caso di votazioni la maggioranza richiesta è quella semplice (metà più uno dei voti).
8. Oggetto della trattazione sono soltanto gli argomenti previsti nell'ordine del giorno, fatto conoscere in precedenza. Singoli membri o gruppi del CPV possono presentare alla Segreteria argomenti da inserire nell'o.d.g. prima della convocazione.
9. Per problemi particolari possono essere costituiti gruppi di studio, ai quali potranno essere chiamate, su proposta della Segreteria, anche persone esperte non appartenenti al CPV. Tali gruppi non avranno carattere permanente e funzioneranno fino all'esaurimento del compito loro affidati.

Organismi

10. Presidente del CPV è il Vicario Foraneo, o in sua assenza, il Pro-Vicario. E' compito del Presidente convocare il CPV e presiederne i lavori.
11. In ogni CPV viene costituita una Segreteria, composta dal Vicario foraneo, dal Moderatore e dal Segretario del CPV, da un sacerdote designato dal presbiterio vicariale, da due laici designati dal CPV, da una religiosa o da un religioso nominati dai rappresentanti della vita consacrata. Se possibile e opportuno, potrà essere considerato membro della Segreteria anche il laico che rappresenta il vicariato nel CPD, con lo scopo di facilitare la comunicazione con la diocesi.
La Segreteria ordina e promuove le attività del CPV; propone il calendario delle riunioni; predispone l'o.d.g.; vigila sulla realizzazione delle decisioni prese.
12. La Segreteria nomina un Moderatore laico del CPV, con il compito di guidare le riunioni consiliari, facilitando la partecipazione di tutti.
13. Il Segretario è designato dal Vicario foraneo. I suoi compiti sono: redigere i verbali delle riunioni; inviare le convocazioni delle riunioni; tenere in ordine l'archivio; rendere noto il lavoro svolto alla comunità vicariale e diocesana, nelle forme convenienti; amministrare i fondi destinati alle attività comuni e alle spese di segreteria, costituiti col contributo di tutte le parrocchie.

Durata e cessazione

14. I membri del CPV durano in carica quattro anni, e non sono rieleggibili coloro che già ne hanno fatto parte per due mandati consecutivi. Quelli che lasciano l'ufficio per il quale erano stati nominati, decadono per ciò stesso e vengono sostituiti da coloro che subentrano nel servizio al loro posto. Chi rinuncia, o è impossibilitato di continuare nell'incarico, è sostituito su designazione dell'ente che rappresentava.
I membri del CPV che intendono candidarsi a compiti di natura politica, o che si dispongono ad assumerli, valutino la propria scelta alla luce dell'indicazione del Sinodo, secondo la quale "particolare attenzione deve essere osservata prima di sommare incarichi pubblici e incarichi di responsabilità ecclesiale, per non implicare la comunità in scelte inevitabilmente opinabili" (n.135).
15. Vacante la sede episcopale, cessa anche il CPV, salvo che l'Ordinario non disponga diversamente.

Allegato:

**NORME PER LA DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI VICARIO, E
PER L'ELEZIONE DEL PRO-VICARIO E DEI RAPPRESENTANTI DEL VICARIATO
NEL CPD**

1. Per la validità di ciascuna elezione, è necessaria la presenza in prima convocazione dei 2/3 dei membri del CPV. In seconda convocazione, che può essere fatta anche mezz'ora dopo la prima, è sufficiente la presenza della metà più uno dei membri. Gli assenti giustificati non sono calcolati ai fini del quorum richiesto per la validità del voto.

a) Designazione della terna per la nomina del Vicario Foraneo

2. Il Vicario Foraneo è nominato dal Vescovo su una terna di parroci proposta dal CPV, e resta in carica per 5 anni (Sinodo, norma 21). Il CPV si riunisce per tale adempimento su convocazione del Vicario uscente, e le operazioni di voto sono presiedute da un Delegato del Vescovo.

3. I membri del CPV esprimono il loro voto indicando due preferenze su una scheda che riporta i nominativi di tutti i parroci del vicariato, predisposta dalla diocesi.

Lo spoglio dei voti è fatto in modo riservato dal solo Delegato del Vescovo, il quale comunica poi al CPV i tre nominativi che hanno avuto il maggior numero di preferenze, in ordine alfabetico e senza indicare il numero dei voti ottenuti.

4. Successivamente viene compilato il verbale della riunione su un apposito modulo (in due copie: una per la diocesi, una per il vicariato), nel quale pure i tre designati vengono riportati in ordine alfabetico e senza l'indicazione del numero dei voti ricevuti. Copia del verbale è trasmessa al Vescovo per la scelta che gli compete.

b) Elezione del Pro-vicario

5. Il Pro-Vicario è eletto dal CPV, dopo la nomina del Vicario, fra tutti i sacerdoti che svolgono un servizio pastorale nel vicariato per incarico del Vescovo.

c) Elezione dei rappresentanti laici al CPD

6) In occasione del rinnovo del CPD, i rappresentanti laici del vicariato nel CPD vengono eletti dal CPV nei termini di un rappresentante per i vicariati con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti, e di due rappresentanti per i vicariati con popolazione superiore. Ogni membro del CPV esprime due preferenze su una lista predisposta dalla Segreteria del CPV in base alle segnalazioni di nominativi presentate dalle parrocchie. Risulta eletto chi ottiene in prima votazione il 50 per cento dei voti; in seconda votazione chi ottiene la maggioranza relativa (cfr Regolamento per le elezioni, allegato allo Statuto del CPD, n.1).

REGOLAMENTO del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Costituzione e compiti

1. Nelle parrocchie della diocesi di Vicenza, la costituzione e il funzionamento del Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) sono regolati dalle disposizioni generali del Codice di Diritto Canonico, dagli orientamenti e dalle norme del 25° Sinodo diocesano (v.Documento conclusivo, alla voce “CPP” dell’Indice pastorale pag.167), e dalle indicazioni pastorali maturate nel cammino della chiesa diocesana (v in particolare “Laici e ministeri ecclesiali”, nn.20-23, 32-37, 46; e “Unità pastorali in cammino”, pp.47-49, n.10). Il presente regolamento è stato elaborato in attuazione delle linee citate sopra, e va ritenuto obbligante per tutte le parrocchie, anche se con gli adattamenti resi necessari dalla grande diversità delle situazioni locali.
2. Il CPP è un gruppo di fedeli (presbiteri, laici e consacrati) che, in rappresentanza e a servizio della comunità parrocchiale, cerca di attuare la missione della Chiesa, comunità di fede, di culto, e di carità. Esso è un’espressione significativa della ministerialità nella chiesa, e costituisce il segno e lo strumento privilegiato per manifestare e vivere la comunione e la corresponsabilità all’interno della parrocchia, fra presbiteri, religiosi, laici, e fra i vari gruppi, associazioni e movimenti ecclesiastici. La comunione ecclesiale comunque è autentica e rende possibile la missione del popolo di Dio nel mondo, quando si configura come “comunione aperta”, e cioè quando la parrocchia rifiuta ogni chiusura e si apre alla condivisione e alla collaborazione con le altre parrocchie, nella prospettiva e nello sviluppo delle unità pastorali (u.p.), nel vicariato e nella chiesa diocesana.
3. Poichè nella vita comunitaria il primato va attribuito alle persone e non all’organizzazione, la vitalità del CPP esige che tra i membri si sviluppi un clima relazionale positivo, favorendo l’attitudine all’ascolto reciproco, e affrontando limpидamente e pazientemente le tensioni inevitabili. Vanno quindi promosse periodicamente alcune occasioni di incontro, nelle quali i membri del CPP non siano soltanto assorbiti dai problemi, ma possano condividere fraternalmente l’esperienza di fede e di vita.
4. Il CPP ha un carattere consultivo, perchè le sue scelte (anche se espresse normalmente con una votazione) non possono dipendere esclusivamente dalla formazione di una maggioranza, ma devono configurarsi come il risultato di un discernimento compiuto insieme, alla luce dello Spirito e con il contributo proprio di ogni persona e di ogni ministero ecclesiale (v.il successivo n.10). Per questo motivo, l’attività del CPP dovrà essere accompagnata e illuminata dalla preghiera e dall’ascolto della Parola di Dio.

In ogni caso le indicazioni del CPP, specialmente se espresse all’unanimità, sono moralmente vincolanti.

5. I compiti propri del CPP riguardano la programmazione e il coordinamento dell’attività pastorale della parrocchia, al fine di promuovere la crescita della “cultura di comunione” (v.sopra, n.2).

5.1. Spetta al CPP formulare il **programma pastorale della parrocchia**, definendone gli obbiettivi, le priorità, le attività, i mezzi da impiegare, e le modalità della verifica. Tale impegno di programmazione riconosce comunque sempre il primato dell’iniziativa di Dio, e quindi si configura come

- *una lettura attenta, obbediente e responsabile dei “segni dei tempi” che si rivelano nella vita concreta della comunità, del territorio e del mondo (situazioni, problemi, attese...);*
- *una ricerca delle possibili risposte pastorali compiuta nell’orizzonte ecclesiale* definito dalle reali esigenze della comunità locale (segnalate anche dall’Assemblea parrocchiale, quando essa sia stata convocata), dalle linee pastorali fissate dal Vescovo per tutta la diocesi, e dalle scelte maturate in vicariato o nell’u.p..

Gli ambiti fondamentali della programmazione, da adattare alle diverse realtà locali, sono: l’evangelizzazione, la vita liturgico-sacramentale, la promozione della comunione ecclesiale e dei ministeri, il servizio e la condivisione verso i poveri, e il dialogo con il territorio.

- 5.2. In particolare è compito del CPP fissare i criteri e decidere le scelte di fondo circa **l’amministrazione e l’uso dei beni e delle strutture della parrocchia**, in spirito di povertà e di condivisione. Spetta quindi al CPP approvare il bilancio dell’amministrazione parrocchiale sottoscritto dal Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE. V.Sinodo, nn.97-99, norme 23-26, 28; nn.141-142, norme 35-36; n.148, norma 38).

Quando il CPP affronta problemi di carattere amministrativo, sono presenti tutti i membri del CPAE.

- 5.3. Attraverso la valorizzazione delle competenze dei laici, il CPP offre un'attenzione continuativa ai **problemI del territorio**, con particolare riferimento alle situazioni di povertà e di emarginazione, per esprimere su di essi giudizi e orientamenti etici alla luce del Vangelo, e per articolare la programmazione pastorale in risposta alle situazioni reali.
 - 5.4. La funzione di coordinamento del CPP si esprime anzitutto nell'individuazione delle linee programmatiche comuni, alle quali si ispireranno poi la progettazione e l'attività dei gruppi che svolgono servizi pastorali, e delle aggregazioni laicali ecclesiali, secondo l'identità e le modalità operative proprie di ciascuno. Il CPP si impegnerà pure nel favorire la conoscenza reciproca, il dialogo e la collaborazione fra i diversi soggetti comunitari operanti in parrocchia.
 - 5.5. Secondo la periodicità definita dalla programmazione, il CPP **verifica** l'attuazione concreta delle scelte operate, ricercando le cause delle possibili difficoltà in funzione della progettazione successiva. Ogni anno, possibilmente in una giornata di preghiera e di studio, il CPP compie una verifica complessiva della vita della parrocchia, e in particolare di come vengono vissute la comunione e la corresponsabilità.
 - 5.6. Non spetta al CPP l'attuazione delle scelte operate o di compiti formativi. La responsabilità di tale attuazione va affidata all'impegno della comunità, dei gruppi di servizio e delle aggregazioni ecclesiali in essa operanti.
6. Il CPP predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea parrocchiale, che verrà convocata almeno una volta all'anno per la presentazione e la verifica della programmazione pastorale.

Composizione

7. La composizione del CPP esprime concretamente il volto e la vita della parrocchia. E' quindi compito dello stesso CPP definire la propria consistenza (indicativamente: da un minimo di otto membri per le piccole parrocchie, a un massimo di trenta per le parrocchie popolose) e la propria articolazione interna, con l'impegno di garantire le più ampie opportunità possibili di partecipazione, e attenendosi comunque ai criteri indicati di seguito.
 - 7.1. Sono membri di diritto del CPP:
 - il parroco e gli altri sacerdoti e diaconi che svolgono un servizio pastorale stabile in parrocchia, su mandato del Vescovo;
 - una rappresentanza dei religiosi e religiose operanti in parrocchia;
 - i ministri laici ai quali sia stato formalmente conferito un “ministero istituito” o “di fatto” (v.Laici e ministeri ecclesiati, nn.8/3°, 9/4°, 46); due membri del CPAE, eletti dai colleghi; e un rappresentante del Comitato di gestione della scuola materna parrocchiale.
 - 7.2. La parte principale dei membri del CPP è costituita da laici eletti in rappresentanza dei diversi ambiti e soggetti della comunità parrocchiale, nei modi e nelle proporzioni stabilite dal Consiglio stesso. Quindi:
 - a) Hanno titolo per far parte del CPP (attraverso i rispettivi animatori, o coordinatori, o rappresentanti eletti) i gruppi che esprimono un servizio stabile alla parrocchia nei settori dell'evangelizzazione e della catechesi, della liturgia, della carità e della missionarietà (in tutti i suoi aspetti, anche di attenzione alle realtà del territorio).
 - b) Hanno pure accesso al CPP (attraverso i rispettivi responsabili o rappresentanti eletti) i gruppi, movimenti, associazioni laicali ecclesiali, effettivamente presenti e operanti in parrocchia, e le aggregazioni di ispirazione cristiana che collaborano organicamente con la comunità. Se sorgesse il dubbio sulla ecclesialità di un gruppo o associazione, deciderà il parroco, confrontandosi nel vicariato e seguendo i criteri definiti dal Magistero ecclesiale.Il CPP assicurerà momenti di dialogo e di interscambio con gli organismi e le associazioni di categoria che sono espressione della società civile e che mantengono rapporti stabili di collaborazione con la parrocchia, ma tali organismi e associazioni non possono essere rappresentati nel CPP, a motivo della sua specifica natura (v.sopra n.2).
 - c) Va infine assicurata la presenza nel CPP di un numero adeguato di membri eletti dalla comunità parrocchiale nel suo insieme, in un apposito contesto assembleare (es. alla fine delle messe di una particolare domenica, con l'opportuno preavviso), e mediante l'indicazione di alcune preferenze su di una lista predisposta dal CPP uscente. A tale scopo il CPP ascolterà e terrà presenti tutte le indicazioni

che giungeranno dalla comunità e dai gruppi, al fine di garantire una sufficiente rappresentatività comunitaria, assicurando attenzione anche a persone e realtà ecclesiali che -pur essendo in sè significative- non riescono normalmente ad avere voce e riconoscimento nella parrocchia.

L'elezione di alcuni *membri in rappresentanza delle zone della parrocchia*, potrà essere attuata, con distinte assemblee di voto, nel caso in cui l'articolazione zonale abbia una sua effettiva identità, espressa con iniziative pastorali stabilmente decentrate.

7.3 A seconda dell'opportunità, il parroco potrà nominare non più di cinque membri del CPP, con la prevalente preoccupazione di integrare il CPP con alcune presenze significative che non siano state promosse dai diversi passaggi elettori.

8. Nella elezione dei rappresentanti si osservino sostanzialmente le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico (v.cann.119, 164-179) e della Diocesi:

- Sono elettori ed eleggibili i fedeli di ambo i sessi, che hanno domicilio o quasi domicilio in parrocchia, hanno ricevuto tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione cristiana, hanno compiuto 16 anni al momento delle elezioni, e non ne sono impediti a norma del CIC.
- Di norma non è rieleggibile al CPP chi già ne abbia fatto parte per due mandati di seguito. Eventuali eccezioni (dovute a cause oggettive, quali ad es. la momentanea difficoltà del ricambio ecc.) vanno valutate dal CPP uscente.
- I candidati o i membri del CPP che intendono continuare o iniziare un'attività politica, valutino con attenzione (anche per trarne le opportune conseguenze) l'indicazione del *Sinodo* secondo la quale “*particolare attenzione deve essere osservata prima di sommare incarichi pubblici e incarichi di responsabilità ecclesiale, per non implicare la comunità in scelte inevitabilmente opinabili*” (n.135).
- E' comunque importante che chi accetta di candidarsi al CPP sia informato circa il servizio che gli viene richiesto, e sia consapevole del fatto che esso esige persone mature nella fede, capaci di dialogo e di partecipazione assidua.

9. Le elezioni per la designazione dei membri del CPP (con l'indicazione dei tempi e degli adempimenti necessari) sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del CPP in carica. Il percorso necessario al rinnovo del CPP infatti non va considerato come una scadenza burocratica, ma rappresenta un'occasione propizia per rimotivare la partecipazione ecclesiale. Per questo i diversi momenti elettori nella comunità, nei gruppi di servizio e nelle aggregazioni laicali vanno preparati con una riflessione adeguata, e vanno attuati con grande responsabilità.

Organismi

10. Presidente del CPP è il parroco. Il suo ruolo di presidenza “non è l'esercizio di un potere decisionale, ma il servizio del discernimento che, in forza del ministero apostolico, garantisce la fedeltà delle scelte (maturate insieme) al progetto di Dio (ricercato insieme)” (“Laici e ministeri ecclesiati”, n.23).

11. Una Segreteria, composta dal Moderatore e dal Segretario del CPP, e da 2/3 persone elette dal CPP, collabora con il parroco-Presidente nel preparare il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno dei singoli incontri. Se opportuno, potrà essere considerato membro della Segreteria anche il rappresentante laico della parrocchia nel CPV.

Il parroco può avvalersi dell'aiuto della Segreteria per affrontare temi e casi di particolare urgenza, senza che ciò conduca a sminuire il ruolo del CPP.

12. La Segreteria nomina tra i membri del CPP un Moderatore laico, con il compito di guidare le riunioni consiliari (in accordo con il Presidente), promuovendo e armonizzando la partecipazione di ogni membro, e favorendo la maturazione di soluzioni condivise.

13. La Segreteria nomina anche il Segretario del CPP, che diviene così membro effettivo della Segreteria stessa. Il Segretario verbalizza i lavori del CPP, provvede a inviare le convocazioni delle riunioni, tiene in ordine l'archivio, si incarica di rendere noto a tutta la comunità parrocchiale l'ordine del giorno delle riunioni, il lavoro svolto e le scelte operate, nelle forme che risulteranno convenienti (nel foglio parrocchiale, con un comunicato affisso alle porte della chiesa...).

14. Lo studio di particolari problemi o di singole iniziative può essere affidato ad un gruppo di lavoro comprendente anche persone esterne al CPP, coinvolgendo in primo luogo i gruppi ecclesiali impegnati in quel particolare aspetto della vita ecclesiale.

Funzionamento

15. Il CPP è convocato dal Presidente possibilmente una volta al mese secondo un calendario prefissato, e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta anche da un quinto dei membri. Le riunioni sono valide se è presente almeno la maggioranza dei membri.
16. Oggetto della trattazione sono soltanto gli argomenti previsti nell'ordine del giorno predisposto dalla Segreteria. Singoli o gruppi possono presentare alla Segreteria la proposta di argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
17. In apertura di riunione viene data lettura del verbale della riunione precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche e chiarimenti, dopo di che il verbale viene approvato per alzata di mano.
Ogni argomento viene presentato dal relatore incaricato. Esaurita la discussione, i consiglieri passano alla votazione su chiari quesiti attinenti l'argomento e formulati dal moderatore.
La maggioranza richiesta per la votazione è quella semplice, e gli assenti giustificati non vengono computati per la definizione del *quorum* necessario. È facoltà del Presidente chiedere la votazione con maggioranza qualificata (due terzi) al fine di salvaguardare la comunione operativa. La votazione ha luogo per alzata di mano. Solo le votazioni riguardanti le persone avvengono per scrutinio segreto.
18. In linea generale le riunioni del CPP sono aperte a tutti i fedeli, che volessero partecipare, ma senza diritto di intervento. In casi particolari il Presidente, sentito il parere della Segreteria, può chiedere che il dibattito si svolga a porte chiuse.
19. Il CPP si rinnova ogni quattro anni. I membri che fanno parte del CPP a motivo dell'ufficio, decadono se lasciano quell'ufficio e vengono sostituiti da coloro che subentrano al loro posto. Chi rinuncia o è impossibilitato a continuare nell'incarico, viene sostituito su designazione di coloro che rappresentava.

Il Consiglio nell'unità pastorale

20. L'aggregazione delle parrocchie nelle u.p. comporta una ridefinizione dei rispettivi CPP, sulla base dei criteri definiti nel documento diocesano “*Unità pastorali in cammino*” (v.sopra n.1).
 - 20.1 Per esprimere la comunione e la corresponsabilità delle parrocchie nel cammino comune, va istituito in ogni u.p. un *organismo unitario di partecipazione*, con il compito di programmare e gestire le scelte e le attività pastorali unitarie.
 - 20.2 L'u.p. non sopprime le singole parrocchie, e quindi i rispettivi CPP sono il segno e lo strumento della partecipazione corresponsabile nella vita parrocchiale, soprattutto per l'attuazione locale delle scelte unitarie. La struttura e la funzione dei singoli CPP vanno però ridefinite e integrate in riferimento all'organismo unitario, per cui quanto più si svilupperà il cammino comune, tanto più i singoli CPP ridimensioneranno ambiti, modi e tempi operativi, per non sovrapporre le responsabilità e per evitare l'accumulo dei compiti e delle riunioni.
 - 20.3 Nelle parrocchie prive della presenza stabile del parroco, nelle quali venga istituito il *gruppo ministeriale* per l'animazione comunitaria (cfr “*Laici e ministeri ecclesiati*”, n.46), i laici componenti tale gruppo fanno parte di diritto del CPP, e il coordinatore del gruppo svolge la funzione di moderatore del CPP, in accordo con il parroco presidente.
21. L'organismo unitario di partecipazione dell'u.p. esprime (anche nella sua composizione) la partecipazione alla vita dell'u.p. di tutte le componenti ecclesiali delle parrocchie aggregate, e può assumere forme diverse.
 - 21.1 Nelle u.p. composte da più parrocchie affidate a parroci “in solidum” o a un unico parroco, oppure nel caso di parrocchie con parroco proprio, ma caratterizzate da un maturo cammino comune, va istituito il

Consiglio pastorale unitario (CPU), le cui competenze sono analoghe a quelle stabilite per i CPP dal presente regolamento, con le seguenti precisazioni:

- Il CPU è costituito dai presbiteri e da un adeguato numero di laici per ciascuna parrocchia, e dai rappresentanti delle comunità religiose operanti nel territorio dell'u.p.. I laici rappresentanti delle parrocchie nel CPU (con il parroco e con l'eventuale integrazione di qualche altra persona) costituiscono il CPP delle singole comunità, nello spirito e nei modi indicati sopra al n.20.2.
- Il CPU è convocato e presieduto dal parroco moderatore o coordinatore dell'u.p.,

21.2 Nelle u.p. all'interno delle quali ogni parrocchia conserva il parroco proprio, o nelle u.p. in via di formazione, l'organismo unitario è costituito dal **raccordo stabile e organico fra le Segreterie dei singoli CPP**, le quali saranno convocate e presiedute dal parroco coordinatore dell'u.p., e si incontreranno con una periodicità definita per tutto ciò che riguarda il cammino unitario. I singoli CPP operano in sintonia con le scelte compiute insieme, traducendole nella vita della comunità locale e favorendo lo sviluppo delle iniziative unitarie.

22. La condivisione pastorale stabile e organica che si sviluppa nelle u.p., deve diventare progressivamente anche condivisione delle risorse e dei beni materiali. Perciò in analogia con quanto stabilito dal Sinodo circa i rapporti fra CPP e CPAE e nel rispetto delle competenze dei singoli CPAE, almeno una volta all'anno va tenuto un incontro fra l'organismo unitario di partecipazione dell'u.p. e due rappresentanti per ciascun CPAE delle parrocchie aggregate, allo scopo di

- definire insieme il contributo (economico, di ambienti ecc.) che ciascuna parrocchia, in base alla sua consistenza e alle sue possibilità, deve assicurare per lo svolgimento delle attività comuni;
- valutare i modi e la possibilità di rendere progressivamente stabile la prassi dello scambio di aiuti economici tra parrocchie nell'u.p. (nella forma del prestito ecc.), soprattutto quando una di esse si trovasse in reali difficoltà.

STATUTO del CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Costituzione e compiti

1. Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici (CPAE), costituito in attuazione del can. 537 del *Codice di diritto canonico* (CIC) e del 25° *Sinodo Diocesano* (cfr *Documento conclusivo*, norma 25, nn.98 e 101), è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della parrocchia. Esso quindi rappresenta un'espressione concreta della corresponsabilità ecclesiale e della ministerialità esercitata dai laici, mediante un convinto spirito di servizio e con la capacità di usare evangelicamente i beni della terra (cfr “*Laici e ministeri ecclesiali*”, n.23).
2. Il CPAE svolge il proprio compito amministrando i beni della parrocchia secondo i criteri fissati dal Consiglio pastorale parrocchiale (CPP, cfr *Sinodo*, 98).
3. È compito del CPAE condividere con il parroco e con il CPP l'impegno per soddisfare alle esigenze economiche della parrocchia e in particolare: l'equo sostentamento del clero, il giusto compenso delle persone che prestano servizi a vantaggio della comunità e gli impegni fiscali, previdenziali e assistenziali.
4. Spetta al CPAE predisporre e sottoscrivere il *bilancio preventivo e consuntivo* della parrocchia, che deve essere approvato dal CPP e reso noto alla comunità intera (*Sinodo*, 98, norma 26).
5. Il CPAE condivide con il parroco l'attuazione delle scelte e delle indicazioni maturate nel CPP circa le iniziative economiche e le strutture della parrocchia, assumendosi anche oneri di tipo esecutivo (*Sinodo*, 98, norma 24).
6. Il CPAE cura l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can.1284, §2, n.9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali; garantisce la conservazione dei beni inventariati della parrocchia, soprattutto in occasione del cambio del parroco (*Sinodo*, norma 30).
7. Il CPAE esprime il parere sugli atti di straordinaria amministrazione (cfr *Decreto vescovile 16.11.2000*, e *Regolamento 18.11.2000*), come: acquisti e alienazioni di beni immobili, assunzione di mutui, realizzazione di opere nuove e di ammodernamento, contratti, avendo cura di ottenere le relative autorizzazioni previste dalle norme canoniche e civili. Le richieste di autorizzazione presentate dalla parrocchia all'Ordinario diocesano, vanno sempre sottoscritte anche dai membri del CPAE.
8. Il CPAE ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la corresponsabilità dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia. Il parroco quindi ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi, e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia. Infatti la presidenza che spetta al parroco nel CPAE “va esercitata anzitutto nel discernimento pastorale delle scelte da compiere, e non tanto nelle competenze amministrative, che sono normalmente più proprie dei laici.” (“*Laici e ministeri ecclesiali*”, cit.). Resta ferma, in ogni caso, la legale rappresentanza della parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532. Il parroco (o il co-parroco moderatore, per le u.p.) può però delegare a un altro presbitero o a un laico la gestione generale o di singole realizzazioni, anche con una procura per gli atti civili, che potrà essere generale per i presbiteri, mentre per altre persone potrà riguardare singole attività (Cfr “*Unità pastorali in cammino*”, p.46, n.9.2).

Composizione

9. Il CPAE è composto dal parroco (oppure, nelle u.p. affidate a più parroci in solidum, dal co-parroco moderatore o da un altro co-parroco da lui delegato), che di diritto ne è il presidente (*Sinodo*, n. 98), da un vicario parrocchiale e da un numero adeguato di laici (da 4 a 6), proposti per metà dal parroco e per metà dal CPP, e nominati dal Vescovo.
Due membri del CPAE fanno parte di diritto del CPP, ma tutti i membri del CPAE sono invitati alle riunioni del CPP, che hanno all'ordine del giorno argomenti di carattere economico.
10. Al parroco o al co-parroco *Presidente* spetta in particolare:
- convocare il consiglio,
 - fissare l'ordine del giorno della riunione,
 - moderare le riunioni.
11. I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto e in economia.
Non possono essere nominati consiglieri i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia. Qualora si instaurassero rapporti economici tra un membro del CPAE e la parrocchia, il consigliere interessato deve presentare le proprie dimissioni dall'organismo.
12. I membri del CPAE durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. La proposta all'Ordinario per un terzo mandato deve essere accompagnata da serie motivazioni scritte e firmate dal Parroco. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere rimossi dal loro ufficio se non per gravi e documentati motivi e con intervento diretto del Vescovo.
13. Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE il parroco provvede a presentare al Vescovo altri candidati per la nomina.
14. Il Segretario del CPAE è nominato dal parroco tra i membri del consiglio stesso. Ha il compito di inviare le convocazioni per le riunioni e di redigere i verbali, che sono obbligatori.

Funzionamento

15. Il CPAE si riunisce almeno una volta al trimestre e ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a lui richiesta da almeno due membri del Consiglio.
Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.
16. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Il verbale di ciascuna riunione, redatto su apposito registro, deve portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del CPAE e deve essere approvato nella seduta successiva.
Ogni consigliere ha la facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni scritte che ritiene opportuno fare.
17. L'esercizio finanziario della parrocchia va da 1 gennaio a 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il rendiconto economico consuntivo, debitamente firmato dai membri del CPAE, sarà sottoposto dal parroco al CPP per l'approvazione e poi presentato alla Curia diocesana (can.1287, §1; *Sinodo*, norma 26).
18. Il CPAE presenta annualmente alla comunità parrocchiale il rendiconto sull'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287, §2), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero della parrocchia.
19. Ogni anno il CPAE, rispettando le legittime autonomie, raccoglie, verifica e sottoscrive i rendiconti economici di tutte le attività parrocchiali che hanno una gestione separata, e le presenta al CPP per l'approvazione (*Sinodo*, norma 26).
20. Nelle parrocchie aggregate in **unità pastorale**, ciascun CPAE conserva le proprie competenze, ma con l'impegno di far crescere nelle comunità una progressiva condivisione anche dei beni materiali. A tale scopo, almeno una volta all'anno, due rappresentanti per ciascun CPAE si incontreranno insieme con i membri dell'organismo unitario di partecipazione dell'u.p., allo scopo di definire il contributo (economico, di strutture

ecc.) che ciascuna parrocchia dovrà dare all'attività comune, secondo le possibilità proprie; e di individuare le modalità (prestiti ecc.) nelle quali potrà avvenire una condivisione e uno scambio di sostegno, anche economico, fra parrocchie, soprattutto quando qualcuna di esse si trovasse in difficoltà (Cfr *Regolamento del CPP*, nn.20-22).

21. Tutti i CPAE della diocesi hanno la stessa data di inizio e di scadenza, fissata dall'Ordinario. I Consigli e i consiglieri nominati dopo la data di inizio, concludono comunque il loro mandato alla scadenza comune.

22. Per quanto non è contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del diritto canonico.

Lo Statuto del CPAE ha avuto il parere favorevole del Consiglio diocesano per gli affari economici (31.03.2001) e del Collegio dei Consultori (02.04.2001).

INDICE

| | | |
|--|----|----|
| Presentazione | p. | 1 |
| Promulgazione dei nuovi statuti del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale Diocesano | p. | 3 |
| Statuto del Consiglio Presbiterale | p. | 5 |
| Regolamento per la elezione dei membri del Consiglio Presbiterale | p. | 7 |
| Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano | p. | 9 |
| Regolamento per la elezione dei membri del Consiglio Pastorale Diocesano | p. | 11 |
| Regolamento del Consiglio Pastorale Vicariale | p. | 12 |
| Norme per la designazione dei candidati alla carica di Vicario, e per l'elezione del Pro-Vicario e dei rappresentanti del vicariato nel CPD | p. | 15 |
| Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale | p. | 16 |
| Statuto del Consiglio Parrocchiale degli Affari Economici | p. | 21 |